



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 20/2020

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – attribuzione di poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.).

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

Vista la Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 e, in particolare, l'art. Art.2 comma 2 lett. e) e l'art. 3 comma 2 lett. d), m) e n);

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 10 aprile 2020, il quale, nel dettare ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha abrogato i precedenti DPCM 8, 9, 11, 22 marzo 2020, nonché il DPCM 1 aprile 2020;

Visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

CONSIDERATO:

- che, il citato DPCM 10 aprile 2020, nell'estendere le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID – 19 sino a tutto il 3 maggio 2020, senza soluzione di continuità con i precedenti provvedimenti adottati, ha provveduto, tra l'altro, a meglio precisare le

misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art.1) e le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, indicando, nella tabella allegato 3 al DPCM stesso, quelle consentite;

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;”
- che tali disposizioni sono sostanzialmente confermate dall'art. 8 comma 3 del DPCM 10 aprile 2020;
- che la presente ordinanza, nell'attuale fase emergenziale, ha per oggetto l'attribuzione all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) del potere di indirizzo e coordinamento di talune attività e di alcuni processi gestiti dalle Aziende Socio Sanitarie Liguri, a supporto della gestione della pandemia in atto, dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus, con l'obiettivo di preservare e mantenere “*Covid free*” le strutture non colpite fino ad oggi e mitigare il contagio in quelle contaminate;
- che l'art. 2 comma 2 lettera e) della Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 conferisce ad A.Li.Sa. competenze in materia di sviluppo delle funzioni di controllo anche del tipo “audit”;
- che l'art. 3 comma 2 della stessa legge regionale, conferisce ad A.Li.Sa. funzioni in materia di:
 - i. programmazione e “*governance*” (lettera d)
 - ii. attività di controllo del Servizio Sanitario Regionale, realizzata anche con modalità e funzioni ispettive e con la verifica dell'andamento generale dell'attività delle Aziende sanitarie (lettera m);
 - iii. attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati, nel rispetto della normativa nazionale (lettera n);

RITENUTO pertanto necessario, al fine di dare supporto alle attività sociosanitarie e continuità alle azioni già intraprese:

- a. di demandare ad A.Li.Sa. di strutturare una propria organizzazione interna, alla quale rispondono le singole Aziende Socio Sanitarie, al fine dell'applicazione e del monitoraggio delle indicazioni già inviate e da inviarsi da parte di A.Li.Sa. alle RSA; ad A.Li.Sa. è rimessa in via esclusiva ogni decisione in merito alla definizione dei supporti di carattere logistico, strumentale, e afferente alle risorse umane da fornire alle R.S.A. in caso di necessità;
- b. di stabilire che le azioni di audit da svolgersi presso le strutture residenziali da parte del personale opportunamente formato, secondo le determinazioni di A.Li.Sa., saranno supportate dalle singole Aziende Socio Sanitarie, secondo le prescrizioni e indicazioni impartite da A.Li.Sa.;
- c. di stabilire che, per lo svolgimento delle predette attività, A.Li.Sa. potrà disporre del personale delle competenti strutture delle singole Aziende Socio Sanitarie, da utilizzarsi sull'intero territorio ligure;

- d. di stabilire altresì che le determinazioni assunte da A.Li.Sa. sono vincolanti per le Aziende Socio Sanitarie e che la loro mancata osservanza costituirà elemento di valutazione in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei Direttori generali per l'anno corrente.

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica, nei limiti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di demandare ad A.Li.Sa. di strutturare una propria organizzazione interna, alla quale rispondono le singole Asl, al fine dell'applicazione e del monitoraggio delle indicazioni già inviate e da inviarsi da parte di A.Li.Sa. alle RSA; ad A.Li.Sa. è rimessa in via esclusiva ogni decisione in merito alla definizione dei supporti di carattere logistico, strumentale, e afferente alle risorse umane da fornire alle R.S.A. in caso di necessità;
2. di stabilire che le azioni di audit da svolgersi presso le strutture residenziali da parte del personale opportunamente formato, secondo le determinazioni di A.Li.Sa., saranno supportate dalle singole Aziende Socio Sanitarie, secondo le prescrizioni e indicazioni impartite da A.Li.Sa.;
3. di stabilire che, per lo svolgimento delle predette attività, A.Li.Sa. potrà disporre del personale delle competenti strutture delle singole Aziende Socio Sanitarie, da utilizzarsi sull'intero territorio ligure;
4. di stabilire altresì che le determinazioni assunte da A.Li.Sa. sono vincolanti per le Aziende Socio Sanitarie e che la loro mancata osservanza costituirà elemento di valutazione in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei Direttori generali per l'anno corrente.

MANDA

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, Lì 16 aprile 2020

GIOVANNI TOTI

